

*Al comma 1, sopprimere le parole da: e sono informati che la mancata dichiarazione sino alla fine del comma.*

\* **4. 471.** Cè, Bianchi Clerici.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: e sono informati che la mancata dichiarazione fino alla fine del comma.*

\* **4. 13.** Galletti.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: e sono informati che la mancata dichiarazione fino alla fine del comma.*

\* **4. 58.** Carlesi.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: e sono informati che la mancata dichiarazione fino alla fine del comma.*

\* **4. 35.** Conti, Porcu, Gramazio, Del Mastro Delle Vedove.

*Al comma 1, sostituire le parole da: e sono informati che fino alla fine del comma con le seguenti: i cittadini italiani che non dichiarano la loro volontà positiva o negativa in merito alla donazione di organi o tessuti, sono puniti con una multa di lire 1 milione.*

**4. 41.** Conti.

*Al comma 1, sostituire le parole da: la mancata dichiarazione sino alla fine del comma con le seguenti: qualora non esprimano alcuna volontà, sono considerati potenziali donatori d'organo e di tessuti.*

**4. 38.** Conti, Carlesi, Porcu.

*Al comma 1, sostituire la parola: assenso con la seguente: dissenso.*

**4. 48.** Cè, Bianchi Clerici.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* I cittadini stranieri all'atto della richiesta di cittadinanza italiana sono informati a cura degli uffici anagrafici del comune ove presentano la domanda, della normativa vigente in merito alla donazione di organi e tessuti e sono tenuti, all'atto della consegna della richiesta di cittadinanza, a depositare la dichiarazione di volontà favorevole o contraria alla donazione di organi e tessuti. Non è consentito l'espianto di organi nel caso in cui detta dichiarazione non sia depositata presso l'ufficio anagrafe del comune di residenza dei cittadini di cui al presente comma.

**4. 2.** Pisapia, Valpiana, Maura Cossutta, Saia.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* I cittadini per cui non risulta, con atto formale individuato dal Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a) della presente legge, che siano stati informati, sono considerati non donatori.

**4. 23.** Cè.

*Sopprimere il comma 2.*

**4. 41.** Bianchi Clerici.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

**2.** Per i minori di età la dichiarazione di volontà in ordine al prelievo è manifestata dai genitori esercitanti la patria potestà. In caso di non accordo tra i due genitori non è possibile procedere alla manifestazione di disponibilità alla donazione. Non è consentita la manifestazione di volontà alla donazione di organi per i nascituri, per i soggetti non aventi la capacità di agire nonché per i minori affidati o ricoverati presso istituti di assistenza pubblici o privati.

**4. 7.** Valpiana, Saia.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Per i minori di età la dichiarazione di volontà in ordine al prelievo è manifestata dai genitori esercitanti la patria potestà. In caso di non accordo tra i due genitori non è possibile procedere alla manifestazione di disponibilità alla donazione. Non è consentita la manifestazione di volontà alla donazione di organi per i nati.

**4. 6.** Valpiana, Saia.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Per i soggetti di minore età la dichiarazione di volontà favorevole in ordine al prelievo è espressa dai genitori o da chi ne esercita la patria potestà.

**4. 56.** Carlesi, Conti.

*Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: sui documenti sanitari personali con le seguenti: sui documenti personali e sui documenti sanitari personali.*

**4. 40.** Conti, Porcu, Carlesi, Gramazio, Del Mastro delle Vedove.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. In ogni caso, i cittadini che non abbiano espresso alcuna volontà, sono ripetutamente sollecitati a farlo in occasione di ogni richiesta di documenti personali o all'atto di esplicitazione di una modalità prevista dalla Costituzione, come elezioni o referendum.

**4. 24.** Cè.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Per i soggetti minori, in assenza di specifica dichiarazione contraria, l'espianto di organi e tessuti ai fini della donazione è consentito solo se vi è il parere favorevole dei genitori o di chi ne fa le veci.

**4. 3.** Pisapia, Valpiana, Maura Cossutta, Saia.

*Al comma 3, all'alinea, sopprimere le parole: Fatto salvo quanto previsto dal comma 4.*

**4. 8.** Valpiana, Maura Cossutta, Grimaldi.

*Al comma 3, all'alinea, sopprimere le parole: e di tessuti.*

**4. 25.** Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

*Al comma 3, all'alinea, dopo le parole: di tessuti successivamente alla dichiarazione di morte aggiungere le seguenti: cerebrale.*

**4. 26.** Cè, Bianchi Clerici, Santandrea

*Al comma 3, sopprimere la lettera b) e conseguentemente sopprimere il comma 4.*

**4. 59.** Carlesi.

*Al comma 3, sopprimere la lettera b).*

\* **4. 9.** Valpiana, Maura Cossutta, Grimaldi.

*Al comma 3, sopprimere la lettera b).*

\* **4. 14.** Galletti.

*Al comma 3, sopprimere la lettera b).*

\* **4. 50.** Cè, Bianchi Clerici.

*Al comma 3, sopprimere la lettera b).*

\* **4. 36.** Conti, Carlesi, Gramazio.

*Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) qualora dai dati inseriti nel sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo

6 risulti che il soggetto sia stato informato ai sensi del decreto di cui all'articolo 5, comma 1, e non abbia espresso alcuna volontà.

**4. 65.** (Ulteriore formulazione, presentata il 23 luglio 1998) La Commissione.

*Al comma 3, lettera b) in fine aggiungere le seguenti parole: ma che sia documentata l'avvenuta notifica di cui all'articolo 5 comma 1 lettera a).*

**4. 46.** Cè.

*Al comma 3, lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: dopo 24 ore dall'arresto cardio-circolatorio e limitatamente ai tessuti.*

**4. 53.** Cè, Bianchi Clerici.

*Al comma 3, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Il riscontro diagnostico e l'autopsia medico-legale si eseguono su cadavere a norma della legge 83 del 1961, dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 285 del 1990 e della circolare esplicativa n. 24 del 1993. Per cadavere si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni cardiorespiratorie e cerebrali per 24/48 ore. Si fa eccezione per coloro che hanno dichiarato esplicitamente la volontà di donare organi, per i quali l'autopsia medico-legale e il riscontro diagnostico eventuali, possono essere eseguiti parallelamente alle operazioni di prelievo, se nulla osta da parte del magistrato.

**4. 52.** Cè, Bianchi Clerici.

*Al comma 3, sopprimere la lettera c).*

\* **4. 10.** Valpiana, Maura Cossutta, Grimaldi, Saia

*Al comma 3, sopprimere la lettera c).*

\* **4. 15.** Galletti.

*Al comma 3, sopprimere la lettera c).*

\* **4. 51.** Cè, Bianchi Clerici.

*Al comma 3, lettera c) aggiungere in fine il seguente periodo:*

È vietata qualunque forma di prelievo e di espianto ai fini di trapianto d'organo dei cadaveri dei non donatori sottoposti ad autopsie giudiziarie e/o ad accertamento diagnostico.

**4. 39.** Conti, Gramazio, Carlesi.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-bis. Il prelievo non è consentito qualora risulti che al soggetto non sia stata notificata la richiesta di manifestazione della propria volontà in ordine alla donazione di organi e tessuti secondo le modalità e i termini definiti con il decreto di cui all'articolo 5 comma 1.

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

a-bis) le modalità attraverso le quali accertare se la richiesta di cui alla lettera a) sia stata effettivamente notificata;

**4. 100.** La Commissione.

*Sopprimere il comma 4.*

\* **4. 11.** Valpiana, Maura Cossutta, Grimaldi.

*Sopprimere il comma 4.*

\* **4. 16.** Galletti.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

Qualora non risulti dai dati di cui alla lettera a), comma 3, che il soggetto abbia

espresso in vita dichiarazione di volontà favorevole, il prelievo è consentito solo su dichiarazione favorevole del coniuge non separato o del convivente *more uxorio* o, in mancanza, dai figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, dai genitori.

**4. 55.** Carlesi.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Ai fini della presente legge è mantenuto l'autonomo diritto di opposizione della famiglia di cui all'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644 e all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 409 del 1977.

**4. 54.** Bianchi Clerici.

*Al comma 4, sostituire le parole da: il coniuge non separato fino a: presentino una dichiarazione con le seguenti: non venga presentata una dichiarazione autografa.*

**4. 4.** Saia, Valpiana, Maura Cossutta, Pisapia.

*Al comma 4, dopo le parole: i genitori aggiungere le seguenti: o in mancanza di fratelli o sorelle, o persona delegata se il malato è privo di parenti.*

**4. 27.** Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

*Al comma 4, sostituire le parole da: dichiarazione di volontà contraria sino alla fine del comma con le seguenti: testimonianza di volontà contraria al prelievo di tessuti o all'espianto d'organi del soggetto donatore di cui siano a conoscenza.*

**4. 37.** Conti, Gramazio, Carlesi.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Nessun silenzio-assenso è configurabile nei confronti di chiunque laddove non risulti da alcuna registrazione che la

richiesta di esprimere la volontà favorevole o contraria in ordine alla donazione di organi e di tessuti successiva alla morte sia stata notificata al soggetto dal cui cadavere effettuare il prelievo.

**4. 28.** Garra.

*Al comma 5, sostituire le parole da: reclusione fino a due anni fino alla fine del comma, con le seguenti: fino a cinque anni e con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione sanitaria.*

**4. 17.** Galletti.

*Al comma 5, dopo le parole: reclusione fino a due anni, con le seguenti: reclusione fino a dieci anni.*

**4. 29.** Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

*Al comma 5 sostituire le parole: reclusione fino a due anni con le seguenti: reclusione da tre fino a cinque anni.*

**4. 43.** Conti, Carlesi, Gramazio, Porcu, Delmastro delle Vedove.

*Al comma 5, sostituire la parola, ovunque ricorra: due, con la seguente: cinque.*

**4. 30.** Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

*Al comma 5 sostituire le parole: professione sanitaria fino a due anni con le seguenti: professione sanitaria fino a cinque anni.*

**4. 42.** Conti, Delmastro delle Vedove, Carlesi, Porcu, Gramazio.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

6. È vietato il prelievo dei tessuti e degli organi a scopo di trapianto ai cittadini stranieri, anche se residenti in Italia che

non abbiano fatta alcuna dichiarazione di volontà.

**4. 44.** Conti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. È vietato l'espianto di organi dai bambini anencefali.

**4. 18.** Galletti.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente articolo:*

ART. 4-bis.

I cittadini che non abbiano espresso alcuna volontà, sono ripetutamente sollecitati a farlo in occasione di ogni domanda di richiesta di documenti personali o di documenti personali sanitari e all'atto di

esplicazione di ogni tipo di atto formale previsto dalla Costituzione italiana, come *referendum* o elezioni.

**4. 01.** Conti.

*Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere l'articolo:*

ART. 4-ter.

I cittadini italiani o stranieri, credenti in una Religione che all'atto della sepoltura preveda l'integrità fisica del corpo e che, quindi, vieta la donazione di tessuti e di organi, come la religione musulmana, non sono tenuti ad esprimere alcuna dichiarazione di volontà e non sono quindi tenuti a praticare il trapianto d'organo.

**4. 02.** Conti, Carlesi.

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

**(Sezione 1 — Abolizione della leva obbligatoria ed istituzione della leva professionale)**

MANZIONE, TASSONE, VOLONTÈ, BIOCCHI, SAVELLI, DI NARDO, FRONZUTI, ANGELONI e ACIERNO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il mutato contesto politico-strategico internazionale ha chiamato l'Europa e l'Italia a nuove responsabilità non più limitate alla difesa delle proprie frontiere, ma estese alla partecipazione a missioni di pace finalizzate al mantenimento dell'ordine internazionale, della legalità, della stabilità e dello sviluppo democratico;

tali mutamenti hanno portato alla abolizione del servizio di leva obbligatorio in molti paesi occidentali il cui esercito è costituito da professionisti;

la leva professionale ha due obiettivi: costituire un esercito rapido, mobile, efficiente, adeguato ai compiti internazionali e di aree interne; porre solide prospettive per la tranquillità sociale di molti giovani e la tutela delle proprie aspirazioni;

quale sia la posizione del Governo in ordine alla necessità della rapida abolizione della leva obbligatoria e della istituzione del servizio militare volontario o professionale. (3-03260)

LECCESE, GARDIOL, CENTO e PAISAN. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro interrogato ha recentemente dichiarato che proporrà al Parla-

mento « una variante del modello di difesa, già in fase di rapida applicazione, che non potrà che avvenire in tempi medi di 3-4 anni, allo scopo di ottenere tempi più brevi per il passaggio all'esercito professionista » —:

se non ritenga che su un tema delicato come questo, dai riflessi politici, sociali, culturali e economici significativi, occorra una ampia discussione parlamentare e se sia in grado di anticiparne l'impatto numerico sul livello delle nostre forze armate e quello economico sul bilancio della difesa. (3-03253)

**(Sezione 2 — Misure per contrastare la criminalità)**

TESTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

gli ultimi gravi episodi di criminalità hanno determinato forti preoccupazioni nell'opinione pubblica ed una serie di manifestazioni, soprattutto nella città di Milano, del tutto legittime nella loro convocazione al di là del giudizio che se ne possa dare;

nel corso della manifestazione di domenica 17 gennaio 1999, convocata dalla Lega nord, si è però assistito a gravi episodi di intolleranza nei confronti delle forze dell'ordine, che sono state oggetto di lanci di uova e di vernice, e ad incitamenti ai manifestanti, durante il comizio finale, da parte di un deputato della Repubblica, a farsi giustizia da soli;

frasi come « e se ci diranno che siamo squadristi ce ne fregheremo, ben venga lo squadristo padano » non solo destano indignazione ma, soprattutto, rischiano di determinare nella città un clima che può solo favorire l'accentuarsi della violenza e quindi la criminalità;

questi episodi, dai quali successivamente i massimi esponenti della Lega nord hanno preso le distanze, sono ancora più la dimostrazione della necessità di un intervento serio ed articolato sulla questione della criminalità, che ha radici più profonde di quelle legate ai flussi immigratori nel nostro Paese e sulla quale bisognerebbe giungere ad una profonda unità tra cittadini ed istituzioni per riuscire a contrastarla seriamente, se non si vuole solo fare pura demagogia;

d'altra parte è da rimarcare che una presenza più fattiva delle forze dell'ordine nella città di Milano ha portato ad un notevole calo delle azioni criminali in quella città, a dimostrazione che in questa difficile battaglia è necessario coordinare l'azione repressiva su tutto il territorio nazionale —:

quali misure intenda prendere per impedire che « ronde e squadre padane », già in alcuni casi in opera nel recente passato, possano effettivamente essere costituite e, se del caso, quali misure intenda prendere per la loro repressione. (3-03256)

**(Sezione 3 — Sequestro di verbali del consiglio regionale della Campania da parte della Digos)**

MARTUSCIELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

agenti della Digos, su mandato dell'autorità giudiziaria, si sono recati nella giornata di domenica 17 gennaio 1999 nella sede del Consiglio regionale della Campania per sequestrare i verbali della seduta del Consiglio stesso terminata poche ore prima, dopo che alcuni consiglieri regionali avevano contestato le decisioni

del presidente del Consiglio regionale in merito all'interpretazione dell'articolo 34 dello statuto della regione Campania;

l'articolo 122 della Costituzione prevede che « i consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni » e il controllo di legittimità sugli atti della regione è affidato ai previsti organi di controllo —:

se non ritenga che l'iniziativa del sequestro degli atti e la rapidità con la quale si è realizzata — che hanno creato grave turbamento nell'attività politico-istituzionale del Consiglio regionale — possano aver influenzato le decisioni del Consiglio regionale della Campania in merito alla convocazione ed allo svolgimento della successiva seduta del Consiglio regionale stesso, che ha poi proceduto all'elezione della nuova Giunta regionale. (3-03257)

**(Sezione 4 — Attuazione della legge di riforma delle locazioni)**

FONGARO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la legge di riforma delle locazioni, entrata in vigore lo scorso 30 dicembre 1998, prevede due canali di contrattazione: un canale con canone libero, ma con una durata minima della locazione di 4 anni più ulteriori 4 anni, e un canale, con contratti di durata più breve (3 anni più 2) ma stipulati in base ad un contratto-tipo;

ci vorranno parecchi mesi per la predisposizione del contratto-tipo e quindi - vista anche l'impossibilità di stipulare e registrare accordi transitori per regolarizzare questo periodo - tutte le locazioni in scadenza saranno rinnovate obbligatoriamente per una durata minima di 4 anni più 4 —:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare urgentemente al fine di evitare questa grave discriminazione tra cittadini, che impedirà a decine (e forse

centinaia) di migliaia di proprietari ed inquilini di scegliere liberamente fra le due forme di contrattazione previste dalla legge n. 431/98. (3-03255)

**(Sezione 5 – Riforma del CONI)**

DE MURTAS e MORONI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

il dovuto commissariamento della Federazione italiana nuoto, i sospetti di irregolarità riguardanti altre federazioni sportive nazionali, gli scandali senza risposta del *doping*, le decine di comitati territoriali CONI sotto accusa, le innumerevoli vicende giudiziarie legate a vari aspetti quali gli impianti sportivi e le assunzioni irregolari, ispirano grande preoccupazione sul futuro del movimento sportivo italiano;

le dimissioni dell'ex presidente del CONI Mario Pescante sono state l'unica risposta all'esigenza di rinnovamento del CONI, richiesto da più parti dopo lo scandalo *doping*;

le elezioni di un nuovo presidente, indette per il 29 gennaio 1999, lascerebbero immutati i problemi dello sport italiano, attribuendo la fiducia per l'autoriforma del settore alla stessa classe politica che ha gestito fino ad oggi il CONI;

sarebbe invece opportuno che il Governo facesse valere i propri poteri decidendo il commissariamento dell'ente;

questa situazione rende assolutamente necessario procedere alla rapida approvazione delle leggi sul *doping* e sulle associazioni sportive dilettantistiche, nonché alla nomina di una commissione ministeriale incaricata della formulazione di una proposta di riforma del CONI che risponda alle mutate esigenze del mondo sportivo e ristabilisca la fiducia della società civile nei valori dello sport e nelle strutture che lo gestiscono —:

come ed in quali tempi intenda procedere alla già preannunciata riforma del-

l'ente, per assicurare maggiore democrazia al movimento sportivo e dare un'adeguata risposta alla prorompente domanda di sport, inteso come servizio alle esigenze ricreative e sociali. (3-03259)

BRACCO, CAMPATELLI, GRIGNAFINI, ALOISIO, PETRELLA e VIGNALI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

lo sport ha assunto una crescente rilevanza sociale e culturale;

l'autonomia dello sport costituisce un valore prezioso che va difeso e potenziato;

tale autonomia si sostanzia di comportamenti corretti e trasparenti, dei singoli e delle istituzioni, degli sportivi e delle organizzazioni che governano lo sport;

le recenti rivelazioni sulla diffusione del *doping* e l'indagine amministrativa condotta dalla commissione presieduta dal professor Grosso hanno fatto emergere, insieme alla non trasparenza dei comportamenti e delle procedure, la profonda crisi che attraversa l'ordinamento sportivo italiano e, in particolare, il CONI;

la crisi, aggravata dalle dimissioni del presidente Pescante, ha origine dalla inadeguatezza dell'ordinamento sportivo rispetto ai profondi mutamenti che hanno attraversato lo sport e la società italiana;

le iniziative fin qui assunte dal Governo sono da condividere —:

quali interventi concreti il Governo intenda assumere per ripristinare la correttezza e la trasparenza nei comportamenti e se non ritenga urgente avviare la riforma dell'assetto istituzionale dello sport a partire dalla riforma del CONI, confermandone il carattere di ente pubblico autonomo rappresentativo di tutto il mondo dello sport. (3-03261)

**(Sezione 6 – Ristrutturazione delle stazioni ferroviarie)**

RISARI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

le Ferrovie dello Stato Spa hanno recentemente presentato un ampio ed articolato piano di ristrutturazione e di riorganizzazione del sistema ferroviario italiano;

tale progetto è all'attenzione del Governo e delle competenti Commissioni parlamentari;

dal 1° gennaio 2000 si ipotizza un sistema che tra l'altro vedrà le regioni assumere la competenza della gestione diretta delle linee ferroviarie locali;

moltissime stazioni italiane, specialmente medio-piccole, utilizzate quotidianamente da milioni di cittadini utenti, molti dei quali lavoratori e studenti, versano in uno stato di grave degrado —:

se non ritenga possibile o se non sia già allo studio un piano di ristrutturazione e riorganizzazione delle stazioni ferroviarie, anche ipotizzandone un utilizzo a fini commerciali, oltre che di servizi, studiando forme di possibile collaborazione con i comuni, sede delle stazioni, e valutando la possibilità di cedere la proprietà degli immobili agli enti locali, ma anche alle associazioni di categoria e agli stessi imprenditori privati potenzialmente interessati a trasformare le stazioni italiane in luoghi accoglienti e sicuri. (3-03254)

**(Sezione 7 – Vicenda del leader del PKK Ocalan)**

MORSELLI, ARMAROLI, SELVA, TREMAGLIA, TRANTINO, AMORUSO, RALLO e ZACCHERA. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'arrivo in Italia di Abdullah Ocalan, leader del partito comunista curdo, è avvenuto con il sostegno di forze politiche italiane e con il diretto intervento dei servizi segreti che hanno consentito che una persona giudicata fuori legge e ricercata, per i più svariati reati, da molti paesi, entrasse nel nostro territorio con documenti falsi;

si è cercato di confondere il dramma del popolo curdo con le vicende personali del capo del PKK, partito terrorista implicato per di più in traffico di droga e di armi;

la permanenza di Ocalan in Italia ha gravemente compromesso i rapporti politici e economici con la Turchia, nostro importante alleato, che svolge un grande e determinante ruolo strategico;

si esprime soddisfazione per l'espulsione di Ocalan dal nostro territorio —:

come si sia giunti a questa decisione, chi abbia accompagnato a Ciampino Ocalan, con quale aereo lo stesso sia partito, se con un volo di linea, con uno dell'aeronautica militare, dei servizi segreti o privato, quale sia stata la sua destinazione e per quali motivi il Governo non abbia da subito ritenuto di rendere noti tutti i passaggi nella gestione di questa delicata vicenda che è iniziata male e finita indubbiamente peggio, minando del tutto la credibilità internazionale del nostro Paese. (3-03258)

## INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

**(Sezione 1 - Offerte di snack sui treni Eurostar)****A) Interrogazione:**

ARMAROLI. — *Al Ministro dei trasporti.*  
— Per sapere — premesso che:

ai viaggiatori di prima classe delle Ferrovie dello Stato che utilizzano i treni Eurostar viene offerta, oltre a una bevanda a scelta, una scatola, che contiene solitamente un biscotto, tre praline al cioccolato, un auricolare per *walkman* e una salvietta profumata, che, a quanto si dice, costa all'ente 13.000 lire;

il prezzo, per la pochezza del contenuto della scatola, appare assolutamente esorbitante —;

se non ritenga di impartire disposizioni affinché sia rinegoziata una convenzione oggi volta soltanto ad aggravare il già pesante *deficit* dell'ente Ferrovie dello Stato per un verso, e per l'altro a indurre l'ente a caricare sui biglietti di viaggio parte dell'esorbitante spesa. (3-02350)

(13 maggio 1998).

**(Sezione 2 - Disposizioni per il passaggio di autoveicoli per il trasporto merci in territorio austriaco)****B) Interrogazione:**

CARUSO e MISURACA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di merci in transito sul territorio

austriaco debbono essere muniti di un dispositivo (ecopiastrina) che permette la sottrazione automatica di ecopunti ad ogni passaggio in territorio austriaco;

la disposizione che regola la materia, oltre a prevedere che l'impresa che, con mezzi ecologici, ha esaurito la sua dotazione di ecopunti viene inserita in una « lista nera » e non può più utilizzare i propri veicoli, prevede un minimo di passaggi durante il 1997 (almeno 24) per ottenere successivamente un'assegnazione fissa di ecopunti valida per l'intero anno —;

quali siano le motivazioni che hanno portato l'Italia ad accettare queste incomprensibili disposizioni che penalizzano i piccoli autotrasportatori che, pur avendo investito molto per dotarsi di mezzi ecologici, sono costretti, se non hanno effettuato l'anno precedente un congruo numero di passaggi in territorio austriaco, a raggiungere le località del Centro-Europa attraverso lunghi giri che implicano sprechi di tempo e allungamenti di percorso.

(3-02670)

(15 luglio 1998).

**(Sezione 3 - Abolizione della dichiarazione congiunta dei redditi)****C) Interpellanza:**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle finanze per sapere — premesso che —:

sul quotidiano *Il Sole 24 ore* del 14 maggio 1998 è apparso un intervento di un

direttore centrale per gli affari amministrativi del ministero delle finanze dal titolo, « congiunta senza rimpianti », nel quale viene data ampia giustificazione, di fronte alle critiche già espresse in diverse sedi, dell'abolita facoltà dei coniugi di presentare dichiarazione congiunta con la possibilità di compensare i debiti e i crediti reciproci od anche di effettuare un unico versamento o di richiedere un unico rimborso od ancora di riportare in tutto o in parte il credito alla successiva dichiarazione;

tale facoltà è stata introdotta da una legge del 1977;

il dirigente ministeriale, per giustificare l'esaurimento della funzione di compensazione delle dichiarazioni congiunte, ha fornito dati sulla poca rilevanza di tale tipo di dichiarazione, alla quale in passato avrebbero fatto ricorso il 20 per cento dei contribuenti;

l'esaurimento della funzione compensativa, sempre a giudizio del dirigente delle finanze, è anche determinata dalla introduzione nel modello 730 della funzione compensativa tra tributi, introdotta con decreto legislativo n. 241 del 1997;

il richiamo al decreto legislativo n. 241 del 1997 è assolutamente non afferente alla questione della dichiarazione congiunta, in quanto la citata normativa è riferita esclusivamente alla compensazione tra diversi tributi;

le notevoli difficoltà nella compilazione del modello unico e nell'attuazione dei versamenti sono rilevate dallo stesso dirigente e non sono altro che la conseguenza di una riforma che doveva essere improntata alla semplificazione;

lo stesso articolista rileva ancora che con il nuovo sistema viene eliminata la responsabilità solidale dei coniugi congiuntamente dichiaranti;

occorrerebbe verificare se l'esimio dirigente sia a conoscenza che il 20 per cento

delle dichiarazioni congiunte rappresentano una platea di 5 milioni di contribuenti;

la legge 13 aprile 1977 n. 114, non risulta espressamente abrogata da norme di pari livello;

la dichiarata possibilità di compensazione tra i coniugi dal prossimo anno nell'ambito del modello 730 esclude tutti i contribuenti che non svolgono entrambi attività di lavoro dipendente e pertanto la dichiarazione congiunta nell'ambito del modello 730 appare di dubbia costituzionalità in quanto non assicura la *par condicio* tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi;

l'asserita responsabilità solidale dei coniugi congiuntamente dichiaranti è una libera scelta dei coniugi stessi;

un autorevole membro del Governo, cui fra l'altro è demandato il compito di instaurare corretti rapporti fra la pubblica amministrazione e i cittadini, ha ufficialmente dichiarato di non condividere la scelta operata dal Ministro delle finanze —:

pur nell'ambito della libera facoltà, assicurata a tutti dalla Costituzione, di esprimere liberamente il proprio pensiero, se il Ministro delle finanze sia in grado di valutare a tutti gli effetti la portata dell'articolo nel quale sono contenute considerazioni non rispondenti alla realtà;

in relazione alla mancata espressa abrogazione della legge n. 114 del 1977 quali provvedimenti intenda adottare, con l'urgenza che il caso richiede, per rimuovere tale palese violazione di legge determinata con provvedimenti legislativi delegati palesemente incostituzionali e con conseguenti illegittimi provvedimenti amministrativi.

(2-01131) « Volontè, Teresio Delfino, Tassone, Manzione, Marinacci, Fronzuti, De Franciscis ».

(18 maggio 1998).

**(Sezione 4 – Trattamento fiscale del servizio bar delle associazioni senza fini di lucro)**

**D) Interrogazione:**

VOLONTÈ, MARINACCI, PANETTA, TASSONE, SANZA, GRILLO e CARMELO CARRARA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, delle finanze e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

gli sportelli Siae e Iva danno applicazione alla risoluzione 217/e del 17 luglio 1995 del Ministro delle finanze Fantozzi, smentita dallo stesso in occasione della Conferenza « Non approfittare del *no profit* » promossa dall'Associazione italiana cultura e sport e impegnandosi a ritirarla;

la predetta risoluzione, disattendendo la circolare 25 del 3 agosto 1979 del ministero delle finanze, mai superata da altra circolare, viola l'effettività del quarto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e del terzo comma dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 917/86, e tende a sovvertire l'interpretazione e l'applicazione consolidata da quasi venti anni relativa alla rilevanza fiscale del servizio bar a favore del proprio corpo sociale effettuata da associazioni, cral, circoli senza fini di lucro;

si possono quantificare in circa cinquanta mila unità i rappresentanti legali di nove milioni di associati di circoli, cral, associazioni in genere passibili, secondo la circolare 217/e, di denuncia penale *ex lege* n. 516 del 1982 oltre che di contenzioso relativo ad Irpeg, Iva ed Ilor;

tale risoluzione va letta unitamente alla circolare del 30 aprile 1996 del ministero dell'interno ed agli articoli 13 e 18 della bozza del regolamento di esecuzione della legge 287 del 1991;

la circolare 9/c 19114.12000 del 30 aprile 1996 è fonte di un'interpretazione

ed applicazione errata delle norme tale da rendere persecutori i verbali di accertamento degli agenti di polizia amministrativa, che sono indotti a definire « pubblico esercizio » il circolo se:

ha organizzato un ambiente per la somministrazione come un bar o un ristorante;

fa pagare un corrispettivo per la prestazione di servizio al di fuori della quota sociale di partecipazione;

l'organizzazione del sodalizio è tale da potersi paragonare ad un'organizzazione aziendale ed in particolare se sono evincibili rapporti di lavoro subordinato o para-subordinato;

la circolare 9/c, per errore degli estensori, provoca falsa ed erronea applicazione della legge, in frode alla pubblica fede, in quanto: omette di precisare che i circoli privati sono sottoposti a regime autorizzatorio per somministrazione a seconda che questa sia rivolta solo agli associati o sia rivolta anche a pubblico indistinto; apoditticamente assume che il circolo che installa apparecchi da gioco o da divertimento nella sala bar deve munirsi di autorizzazione *ex* articolo 68 il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (tulps), senza spiegare che ciò è determinato dal combinato disposto degli articoli 118 e 159 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; trasforma il recitato della sentenza della Suprema corte n. 55 del 15 aprile 1970 che stabilisce « la concomitanza di più caratteristiche », in base alle quali si debba ritenere pubblico un esercizio, in « almeno una delle seguenti caratteristiche », per cui l'agente di polizia amministrativa, seguendo la direttiva della circolare, non potrà non riscontrare almeno un elemento che sia ricompreso tra quelli stabiliti;

l'applicazione della direttiva provoca conseguenze aberranti, che potranno causare l'obbligo per la pubblica amministrazione di risarcire ingenti danni, tenuto conto del contrasto netto con la più recente circolare della prefettura di Roma, datata 5 dicembre 1996, che ricalca effet-

tivamente la giusta interpretazione della legge e l'esatto recitato della Corte di cassazione, forse non ancora pervenuta agli uffici periferici di polizia amministrativa;

manca una legge organica sull'associazionismo, indispensabile per completare nel nostro ordinamento il diritto delle istituzioni sociali;

organi della pubblica amministrazione — polizia, carabinieri, vigili del fuoco — pretendono che gli elenchi soci siano redatti su libro vidimato dal notaio o da commissariato di zona, mentre il codice civile parla solo di elenchi soci e non richiede alcuna forma solenne;

la sentenza n. 11931 depositata in data 17 novembre 1995 della prima sezione civile della Cassazione sancisce che circolare e risoluzioni sono atti interni della pubblica amministrazione a funzione direttiva nei confronti degli uffici, ma inidonei ad incidere sul rapporto tributario ed amministrativo;

nella precitata risoluzione 217/e e nella circolare 9/c del ministero sono ravvisabili, dunque, atti sanzionati dagli articoli 323, 328 e 610 del codice penale;

nel caso di circoli cui viene imposto di pagare quote Siae o Iva, anche se non ricorrono i presupposti, si arriva ad atto sanzionabile ex articolo 629 del codice penale, del quale è responsabile il singolo ed ignaro funzionario —:

se i Ministri interrogati non intendano provvedere con circolare o decreto urgente:

a sanare la problematica che investe gli oltre cinquantamila rappresentanti legali delle associazioni e dei circoli, definendo contestualmente e con chiarezza che i corrispettivi dei bar interni alle associazioni culturali, sportive, ricreative, religiose ed i cral, i dopolavori, eccetera, costituiti in enti senza fini di lucro ex articolo 36 del codice civile, sono irrilevanti ai fini Iva e conseguentemente che i relativi redditi non sono soggetti a tassazione Irpeg ed Ilor;

ad ordinare la rettifica, secondo legge vigente, della circolare 9/c del ministero;

a cassare dalla bozza di regolamento di esecuzione gli articoli 13 e 18, correlando gli stessi, con articolo che recepisce il capo e) del sesto comma dell'articolo 3 della legge 287 del 1991, il quale è e deve restare un diritto dei circoli affiliati agli enti con riconoscimento del ministero dell'interno quali enti senza fini di lucro;

ordinare un'inchiesta onde verificare se solo il caso ha prodotto la concomitanza delle situazioni sopra evidenziate o piuttosto non vi sia in atto una vera e propria congiura ai danni del libero associazionismo, concertato e suggerito da diverse lobbies di pressione. (3-00983) (11 aprile 1997).

**(Sezione 5 — Intervento del capo della segreteria del Ministro delle finanze in riunioni sulla gestione del totalizzatore delle scommesse ippiche)**

### **E) Interrogazione:**

VOLONTÈ, TASSONE e TERESIO DELFINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

risulta agli interroganti che, in relazione alla questione della gestione del totalizzatore delle scommesse ippiche, il capo della segreteria del Ministro delle finanze, dottor Giovanni Sernicola, sia intervenuto in riunioni presso la Sogei e presso il Dipartimento delle entrate;

le leggi vigenti non consentono allo stesso Ministro, e quindi ai suoi diretti collaboratori, di intervenire in qualsiasi maniera negli affari gestionali di esclusiva competenza delle strutture ministeriali; tali interventi sarebbero dunque illegittimi —:

se quanto esposto sia vero e a quale titolo il dottor Sernicola sia intervenuto alle suddette riunioni. (3-02531) (23 giugno 1998).

**(Sezione 6 – Tassazione degli utili della Philip Morris)**

**F) Interrogazione:**

ANGELONI, PERETTI e MANZIONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la Philip Morris (multinazionale americana del tabacco) ha un contratto con il monopolio dello Stato, attraverso il quale lo Stato produce, su licenza della multinazionale, alcune marche di sigarette;

la Philip Morris non agisce direttamente, bensì attraverso la Intertaba spa, (quindi il fisco italiano ha considerato erroneamente i proventi della Intertaba spa delle *royalties*) proventi che vanno tassati all'aliquota del 5 per cento e non sottoposti alla normale tassazione;

tutto questo perché il fisco non considera la Intertaba come una stabile organizzazione in Italia della Philip Morris, procurandole così un notevole vantaggio economico;

quando un'azienda ha sedi, stabilimenti, direzione, eccetera, in più nazioni, si pone il problema di come tassare gli utili prodotti da tale azienda;

onde evitare che ogni Stato chieda le imposte per i redditi prodotti dall'azienda in tutte le nazioni e, viceversa, che nessuna nazione chieda imposte per i redditi prodotti, i paesi aderenti all'OCSE (vi aderiscono sia l'Italia che gli USA) hanno firmato nel 1977 una convenzione, onde evitare le doppie imposte, e tale accordo stabilisce (articolo 5, - 2° comma) che il reddito prodotto venga tassato dove l'azienda ha una stabile organizzazione. Secondo tale articolo, si determina una stabile organizzazione quando esiste o una sede di direzione, o un ufficio, o una succursale;

tale criterio discriminante è stato adoperato dalla Corte di cassazione (I. sez. civ. sentenza n. 8820 del 27 novembre 1987 e I sezione civile sentenza n. 9718 del 15 marzo 1996 contro multinazionali USA);

Italia ed USA hanno stipulato, il 17 aprile 1984, una convenzione ratificata con L. n. 763 dell'11 dicembre 1985, pubblicata sulla « *Gazzetta Ufficiale* » n. 303 del 27 dicembre 1985, che prevede una tassazione agevolata (dal 5 per cento al 10 per cento) della *royalties* incassate contro la normale aliquota (36-37 per cento Irpeg più 16,2 per cento Ilor), ma a condizione che il soggetto non sia stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. Tale dizione viene ripresa dal D.R. n. 600/73 - 25, 2° comma;

l'articolo 20, 2° comma, del testo unico delle imposte sui redditi, stabilisce che « si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato [...] »;

la società Intertaba s.p.a. è controllata, al 98 per cento dalla « *Fabrique du Tabac Reunies s.p.a.* », che, a sua volta, è controllata, al 100 per cento, dalla Philip Morris International e, per il restante 2 per cento, è controllata dalla Philip Morris Europe;

secondo la convenzione OCSE del 1977 la Intertaba s.p.a. è una stabile organizzazione della Philip Morris, poiché ha i seguenti requisiti: sede di direzione, succursale ed uffici;

secondo la convenzione Italia/U.S.A. la Intertaba spa è una stabile organizzazione della Philip Morris, poiché conclude contratti in esclusivo per la Philip Morris e non può essere considerata intermedio, poiché il 100 per cento del capitale della società, di fatto, è controllato dalla Philip Morris;

secondo il Tuir se una *royalties* è pagata dallo Stato (Monopolio di Stato), il reddito si considera prodotto nello Stato, e quindi soggetto a tassazione nello Stato (Italia);

da quanto sopra espresso, ne deriva che la Intertaba spa, essendo una stabile organizzazione di un soggetto non residente (Philip Morris), doveva essere assoggettata alla tassazione ordinaria e non nelle quote agevolate del 5 per cento o 10 per cento;

la differenza, per dieci anni, ha determinato un minor versamento di imposte di lire 22.000 miliardi, a cui vanno aggiunti interessi e pene pecuniarie, alle quali ogni cittadino italiano viene sottoposto senza alcun riguardo. Si arriva, quindi, a 60.000 miliardi, in pratica una manovra finanziaria;

il dottor Del Gizzo (direttore generale delle finanze per il settore monopolio), aveva scritto una relazione che spiegava il tutto inviandola al Ministro delle finanze Fantozzi ed al direttore del Secit dottor Cozzella). Uno dei super-ispettori del Secit (dottor Coraccia), in disaccordo con il servizio a cui apparteneva, inviò un proprio rapporto. Le indagini, avviate e condotte dalla guardia di finanza, hanno riscontrato, puntualmente, i dati del rapporto di Del Gizzo ed hanno portato alla denuncia per evasione fiscale della Intertaba e dei suoi amministratori —:

quale motivazioni abbiano indotto il Ministro delle finanze ad avocare a sé, l'incarico di sottoscrivere il nuovo contratto con la Philip Morris (prima di competenza del dottor Del Gizzo);

perché il Ministro delle finanze abbia chiesto ed ottenuto dal Consiglio dei ministri il pensionamento d'autorità del dottor Del Gizzo, poi reintegrato in servizio, nel grado e nelle funzioni, dal Tar del Lazio, dando torto al Ministro e all'intero Consiglio dei ministri;

poiché gli atti amministrativi redatti dal dottor Del Gizzo sono stati annullati dal Ministro Visco, quale sia la motivazione dell'annullamento; si sospetta che, quand'anche la Philip Morris venisse condannata in sede penale, dopo l'annullamento degli atti amministrativi non dovrebbe più pagare;

se corrisponda a verità che l'attuale Presidente del Consiglio, abbia ricevuto finanziamenti dalla Philip Morris, per la società Nomisma;

se non sia opportuno accelerare i tempi nel recuperare i circa 60.000 miliardi dovuti dalla Philip Morris (cifra pari ad una legge finanziaria) così da sgravare una volta tanto il cittadino che onestamente paga le tasse, considerata la costante preoccupazione del Ministro di « tagliare » pensioni e stato sociale.

(3-01745)

(26 novembre 1998).

#### **(Sezione 7 - Malfunzionamento dell'ufficio IVA di Catania)**

#### **G) Interrogazione:**

TARADASH. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze, per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

l'ufficio Iva di Catania svolge, nell'ambito del territorio di competenza, caratterizzato da un bacino di utenza e da un introito significativi, un ruolo di rilievo anche in relazione alle peculiarità economiche del territorio medesimo;

l'attuale dirigente dell'ufficio, il dottor Giuseppe Bruno, che riveste tale funzione dal marzo 1996, risulta all'interrogante esercitare le sue funzioni ispirandosi a criteri non funzionali, in quanto rigidamente gerarchici ai limiti dell'autoritarismo, nonché illegittimamente provocatori e persecutori nei confronti non solo del personale posto alle sue dipendenze, ma anche delle rappresentanze sindacali;

già il 24 ottobre 1997, le stesse organizzazioni sindacali hanno proclamato uno sciopero per denunciare il malfunzionamento e le gravi inefficienze causate da tali comportamenti che, dal punto di vista

della gestione del personale, si traducono in prevaricazione ed abusi incongrui, anche provvedimenti e sanzionatori;

l'operato del dirigente finisce per ledere e compromettere l'efficienza e l'efficacia della funzione amministrativa di competenza e, ancor più gravemente, situazioni giuridicamente rilevanti del personale e il libero esercizio dell'attività sindacale, posizioni costituzionalmente tutelate e garantite;

i principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, nonché i canoni di razionalità ed economicità dell'attività pubblica, sanciti dalla Costituzione e dalle leggi vigenti, sono costantemente disattesi dal responsabile dell'ufficio tanto da indurre la direzione regionale delle entrate per la Sicilia a disporre un'inchiesta su vicende di minacce ed intimidazioni a carico del personale e dei dirigenti sindacali, nonché di abusi di ufficio e di registrazioni effettuate nel corso di riunioni del personale con copie non trasmesse agli interessati che ne avevano fatto richiesta;

le organizzazioni sindacali, in considerazione del fatto che l'amministrazione centrale non ha ancora assunto, nono-

stante le reiterate denunce e la presentazione di due interrogazioni parlamentari a riguardo (nn. 4/16123 e 4/09530), alcun provvedimento e, perdurando l'illegittimo comportamento del dirigente, hanno annunciato, in un comunicato trasmesso al Ministro delle finanze, la volontà di riunire in assemblea i dipendenti dell'ufficio per assumere « le irrimediabili azioni di lotta, ivi comprese le opportune informazioni alla cittadinanza, che avranno fine solo al momento che riscontri adeguati ed urgenti perverranno da parte del ministero » -:

quali siano i motivi per i quali non abbiano ancora adottato alcun provvedimento in merito alla vicenda dell'ufficio Iva di Catania, considerando le gravi inefficienze che una gestione illegittima di un servizio pubblico di tale rilevanza e i danni che le disfunzioni conseguenti possono provocare all'erario pubblico, nonché la necessità di reprimere qualsiasi comportamento di pubblici impiegati difformi dai principi di buon andamento dell'attività amministrativa, che rappresenta premessa indispensabile per un'autentica riforma della pubblica amministrazione.

(3-02410)

(26 maggio 1998).